

**N. 03018/2013 REG.PROV.CAU.
N. 04798/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4798 del 2013, proposto da:

Ente Parco Nazionale del Gargano, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Stefania Lubrani, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Covella, Riccardo Biz, con domicilio eletto presso Riccardo Biz in Roma, via dei Liburni N.2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00009/2013, resa tra le parti, concernente diniego nulla-osta per la costruzione di un fabbricato rurale in località "San Michele" in agro del comune di Vico del Gargano

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Stefania Lubrani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Gerardis e l'avvocato Biz;

Considerato che la questione della compatibilità dell'istituto del silenzio-assenso con la tutela delle aree sottoposte a vincoli richiede un approfondimento in sede di merito;

Ritenuto che, nelle more della definizione del merito, valutati comparativamente gli opposti interessi, prevale l'esigenza di evitare modificazioni dello stato dei luoghi;

Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4798/2013) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata. Manda alla segreteria per la fissazione dell'udienza di merito nel primo trimestre del 2014.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)